



comune di trieste

Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione

CAPITOLATO D'APPALTO
per l'affidamento del servizio di pre-accoglimento
dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie
ed alcune scuole secondarie di primo grado
iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

IMPORTO A BASE DI GARA EURO 139.454,00.- esclusi gli oneri per la sicurezza
interferenziali

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) EURO 840,00.-

Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA

Codice CIG 7572631CC7

ART. I

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di pre-accoglimento a favore dei bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado e sono iscritti ai Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, i cui nominativi sono inseriti negli elenchi forniti dalla Stazione Appaltante.
2. Il servizio di pre-accoglimento viene effettuato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e prevede lo svolgimento di attività ludico-educative e di sorveglianza fino all'inizio delle lezioni scolastiche.
3. Nella fascia oraria suindicata l'appaltatore è tenuto anche ad effettuare la rilevazione e la prenotazione dei pasti giornalieri per tutti i bambini della scuola iscritti ai servizi comunali complementari indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Il servizio si svolge presso le seguenti sedi di Scuola Primaria:
 - sc. primaria Collodi, Via san Pasquale n. 95
 - sc. primaria Pertini, Via Forlanini n. 30. In questa sede il servizio è svolto anche a favore dei bambini della scuola secondaria di 1° grado Rismondo.
 - sc. primaria Marin, via Praga n.6
 - sc. primaria Padoa, Via Archi n. 4
 - sc. primaria Visintini, Via Forti n.15. In questa sede il servizio è svolto anche a favore dei bambini della scuola secondaria di 1° grado Roli
 - sc. primaria Manna, Via Ruggero Manna n. 5/7
 - sc. primaria Duca D'Aosta, Via Vespucci n.2
 - sc. primaria Tarabochia, Via Giacinti n. 7
 - sc. primaria Gaspardis, Via Donadoni n. 28
 - sc. primaria Foschiatti, Via Benussi n.15
 - sc. primaria Lona, via S. Mauro n. 14
 - sc. primaria Ribičič, via Frausin n.12, (con lingua d'insegnamento slovena)
5. E' possibile che in corso d'appalto vengano individuate sedi diverse in sostituzione di quelle sopra indicate.

ART. 2

Durata

1. Il presente appalto decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2018/19 e termina alla fine dell'anno scolastico 2019/2020.
2. Il servizio si svolge nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì.
Presso la Scuola Primaria Pertini il servizio viene svolto, dal lunedì al venerdì, anche nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali previsti dal calendario scolastico, ad eccezione delle giornate festive e prefestive.

ART. 3

Valore dell'appalto

1. Il valore del presente appalto è determinato in Euro 139.454,00.- Iva esclusa, più oneri per la sicurezza interferenziali per Euro 840,00.-, Iva esclusa, non soggetti a ribasso, pari ad un totale di Euro 140.294,00.- Iva esclusa.
2. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione.
3. L'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale potrà verificarsi in caso di:
 - o chiusura del servizio presso una o più sedi
 - o apertura del servizio presso nuove sedi
 - o rilevanti modifiche del numero di fruitori del servizio, con conseguente rideterminazione del numero complessivo degli educatori necessari
4. L'importo dell'aumento o della diminuzione di cui ai commi precedenti sarà determinato sulla base del costo orario degli educatori come indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016. L'importo complessivo delle variazioni non è preventivamente quantificabile e sarà comunque inferiore al quinto dell'importo del contratto.

ART. 4

Dotazione di personale

1. E' prevista la figura di un Coordinatore generale, referente unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante, presente sul territorio per almeno n. 1 ora settimanale, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
2. Presso ciascuna sede scolastica deve essere costantemente garantita la presenza di almeno un educatore, ove siano presenti fino a 28 bambini.
3. In presenza di un numero di bambini superiore a 28 dovranno essere presenti almeno due educatori.
4. Sulla stima delle presenze dei bambini degli anni precedenti, si prevede, per ciascuno dei due anni scolastici di durata dell'appalto, la necessità di 20 educatori a copertura delle 12 sedi indicate all'art. 1, comma 4, per un monte ore complessivo di 7.098 ore.
5. L'appaltatore garantisce la presenza giornaliera in servizio dei suddetti 20 educatori che verranno distribuiti nelle 12 sedi in base alle specifiche esigenze di ciascuna struttura.
6. Dovrà essere garantita, salvo cause di forza maggiore, la continuità educativa, mantenendo in servizio presso ciascuna sede il medesimo personale almeno per l'intera durata di anno scolastico.
7. Il monte ore complessivo del servizio è indicativamente il seguente, considerando un numero di giorni lavorativi pari a 177 per ciascun anno scolastico per ciascuna sede, eccetto che per la scuola Pertini (n. 186 gg per ciascun anno scolastico):

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MONTE ORE COMPLESSIVO MINIMO
Coordinatore generale	70
Educatori	7098

7. In ottemperanza all'art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 i costi presunti della manodopera individuati sulla base delle tabelle salariali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Div. IV – *Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali* sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	COSTO ORARIO
--------------------------	--------------

Coordinatore generale	21,46
Educatori	19,05
Importo complessivo tenuto conto del monte ore minimo di cui al comma precedente	136.719,10
Percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'appalto al netto degli oneri della sicurezza interferenziali	98,04%

ART. 5

Qualifica del personale ed obblighi dell'appaltatore

1. Per la programmazione, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio nonché la verifica finale del servizio viene prevista la figura di un **Coordinatore** con capacità organizzativa e di coordinamento adeguata all'attività da svolgere.
2. Il Coordinatore di cui al comma precedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore ai 18 anni
 - diploma di scuola media superiore
 - esperienza documentabile di coordinamento nel campo socio-educativo e ricreativo
3. L'appaltatore nello svolgimento del servizio deve impiegare educatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni
 - possesso dei seguenti titoli:
 - Diploma di maturità rilasciato da Istituti Magistrali o da Liceo Pedagogico o equivalente

oppure

 - Diploma di scuola media superiore ed esperienza documentabile nel campo socio-educativo e ricreativo
4. Gli educatori per la scuola con lingua d'insegnamento slovena Ribičič devono inoltre dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.
5. L'appaltatore si impegna a fornire alla S.A. l'elenco del personale impiegato contenente i seguenti dati:
 - nominativo, luogo e data di nascita,
 - titolo di studio ed esperienza nel campo socio-educativo e ricreativo,
 - numero telefonico e indirizzo di residenza.

Tale elenco dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'appalto; l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito, il quale potrà

controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della S.A., l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente il personale contestato.

7. Nell'esercizio delle attività inerenti il servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
8. L'appaltatore deve procedere alla registrazione giornaliera delle presenze dei bambini che fruiscono del servizio di pre-accoglimento e trasmetterla alla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla stessa.
9. L'appaltatore è tenuto ad effettuare la rilevazione di cui all'art.1, comma 3, comunicandola giornalmente al soggetto gestore del servizio di mensa scolastica comunale.
La Stazione Appaltante provvederà a fornire la modulistica per la rilevazione del numero delle presenze dei bambini e del relativo numero dei pasti.
La documentazione, sottoscritta dall'operatore incaricato, dovrà essere inviata anche alla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla stessa.
10. Il materiale di consumo per l'intrattenimento dei minori è a completo carico dell'appaltatore.
11. Su richiesta della Stazione Appaltante il personale del pre-accoglimento è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni educative dell'équipe delle varie strutture di Ricreatorio.

ART. 6

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 7

Rapporti con la Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel rispetto del presente capitolato. Qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse opportuno concorderà eventuali incontri di verifica e chiederà la produzione dei materiali necessari al monitoraggio e all'analisi del servizio offerto.
2. Prima dell'avvio di ciascun anno scolastico sarà previsto un incontro tra il Coordinatore del Ricreatorio Comunale responsabile del Servizio comunale complementare alla frequenza scolastica ed il personale assegnato dall'appaltatore alla rispettiva scuola.

ART. 8

Continuazione del servizio alle medesime condizioni

1. Qualora allo scadere dell'appalto in oggetto non dovessero risultare completate le procedure per l'individuazione del nuovo contraente, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle stesse condizioni del contratto, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano le condizioni, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.

ART.9

Affidamento

1. Per l'affidamento del servizio si farà ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dalla L. n. 208/2015 utilizzando la procedura di richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
2. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
3. Agli elementi di natura qualitativa potrà essere attribuito un punteggio complessivo massimo di 85 punti, mentre agli elementi di natura quantitativa (prezzo) potrà essere attribuito un punteggio complessivo massimo di 15 punti, per un totale di 100 punti.
4. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa avverrà sulla base del criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Sulla base di questo criterio, ciascun commissario di gara attribuisce a ciascun concorrente per ogni elemento di natura qualitativa un coefficiente variabile tra zero e uno. Si procede quindi a calcolare, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario a ciascun elemento e a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate. I coefficienti definitivi così ottenuti vengono moltiplicati per i punteggi massimi previsti dal presente capitolato per ogni elemento di natura qualitativa.
Per ogni offerta tecnica viene quindi effettuata la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi qualitativi di valutazione.
L'attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa (prezzo), avverrà utilizzando la seguente formula, come da *Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da*

applicare per l'affidamento degli appalti e l'esecuzione dei contratti tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali Provinciali, approvato con deliberazione giunta n. 554 dd. 23.11.2015:

$$PP_i = \frac{P_{\text{MIN}}}{P_i} \times MPP$$

ove

PP_i = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

P_i = prezzo dell'offerta considerata

P_{MIN} = prezzo dell'offerta più bassa

MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (15)

5. La Commissione giudicatrice:

- non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente che non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari a 50 punti su 85, procedendo quindi alla sua esclusione;
- sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di esse abbia già raggiunto il punteggio complessivo massimo di 85 punti, effettuerà la riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio più alto (85) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre;
- escluderà dalla gara le ditte che presenteranno offerte superiori all'importo complessivo a base d'asta dell'appalto o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve;
- in caso di offerta pari all'importo a base d'asta non sarà assegnato alcun punteggio;
- procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di ribasso sull'offerta economica.

7. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni d'interesse pubblico. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.

ART.10

Criteri di aggiudicazione

I. L'aggiudicazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) elementi di natura qualitativa (**offerta tecnica**): fino a un massimo di 85 punti valutando i seguenti elementi:

	ELEMENTI DA VALUTARE	COEFFICIENTI	punteggio
1	Modalità e tempi per la sostituzione del	I- organizzazione massimamente efficiente	max

	personale assente e garanzia di continuità del servizio	0,75- organizzazione più che efficiente 0,50- organizzazione efficiente 0,25- organizzazione parzialmente efficiente 0,00 - organizzazione non efficiente	pti 25
2	Tipologia del materiale fornito ex art. 5, comma 10 del presente Capitolato	1 – materiale massimamente adeguato per qualità e rispetto alle caratteristiche tipologiche del servizio 0,75 – materiale più che adeguato per qualità e rispetto alle caratteristiche tipologiche del servizio 0,50 – materiale adeguato per qualità e rispetto alle caratteristiche tipologiche del servizio 0,25 – materiale parzialmente adeguato per qualità e rispetto alle caratteristiche tipologiche del servizio 0,00 – materiale non adeguato per qualità e rispetto alle caratteristiche tipologiche del servizio	max pti 10
3	Illustrazione delle proposte ludico-educative, avuto anche riguardo alla promozione e valorizzazione delle specificità del territorio di riferimento	1- proposte ottime 0,75- proposte buone 0,50- proposte adeguate 0,25- proposte parzialmente adeguate 0,00 - proposte non adeguate	max pti 15
4	Metodologie ed interventi di inserimento dei bambini con disabilità	1- metodologie massimamente adeguate 0,75- metodologie più che adeguate 0,50- metodologie adeguate 0,25- metodologie parzialmente adeguate 0,00 - metodologie non adeguate	max pti 10
5	Metodi strumenti e tempi di comunicazione con le famiglie e con la scuola	1- comunicazione massimamente adeguata 0,75- comunicazione più che adeguata 0,50- comunicazione adeguata 0,25- comunicazione parzialmente adeguata 0,00 - comunicazione non adeguata	max pti 10
6	Metodi strumenti e tempi di monitoraggio del gradimento delle famiglie	1- monitoraggio massimamente adeguato 0,75- monitoraggio più che adeguato 0,50- monitoraggio adeguato 0,25- monitoraggio parzialmente adeguato 0,00 - monitoraggio non adeguato	max pti 5
7	Strumenti di comunicazione con gli uffici della Stazione Appaltante	1- strumenti massimamente adeguati 0,75- strumenti più che adeguati 0,50- strumenti adeguati 0,25- strumenti parzialmente adeguati 0,00 - strumenti non adeguati	max pti 10

2) prezzo (**offerta economica**) : fino a un massimo di 15 punti

L'offerta tecnica presentata, inclusi gli allegati, deve essere composta al massimo da 5 facciate in formato A4 con un numero massimo di 40 righe per facciata ed utilizzando, per il corpo del testo, il carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 12. Ognuna delle facciate oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice dovrà essere debitamente numerata.

Ulteriori facciate o documenti allegati non saranno oggetto di valutazione.

ART.11

Ammissione alla gara - requisiti

1. *La gara è aperta a:*
 - a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative;
 - b) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;*
 - c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - d) *raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);*
 - e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 -ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5;*
 - g) *soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.*
2. L'ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri raggruppamenti.
3. I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applica l'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
 - c) Capacità tecnica:

l'aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi socio-educativi e ricreativi rivolti a minori della medesima fascia d'età (6/14 anni) per un periodo non inferiore a 6 mesi nel triennio precedente la scadenza del bando.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e allegato XVII parte II del D.Lgs n. 50/2016.
 - d) Capacità finanziaria:

l'aver sviluppato, nell'ultimo triennio (inteso come il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) un fatturato complessivo pari ad almeno il valore dell'appalto nel settore dei servizi socio-educativi e ricreativi rivolti ai minori.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I del D.Lgs n. 50/2016. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
4. In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti, quelli di cui alla lettera d) possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, quello di cui alla lettera c) deve essere posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria.

ART. 12

Cessione del contratto e subappalto del servizio

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. E' fatto altresì divieto, ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 13
Garanzie definitive

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui al succitato articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo di appalto.
5. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 14
Responsabilità' e assicurazione contro i danni

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale unico e per sinistro di almeno Euro 6.000.000,00.-. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.
3. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di stipulare con assicuratore primario una polizza a copertura degli infortuni dei minori partecipanti ai centri estivi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto e la cui durata sarà quella del presente appalto, con i seguenti massimali:

Garanzia	Massimale Euro
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente	125.000,00
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	5.000,00
Diaria per ricovero (max. 150 gg. per sinistro)	20,00
Diaria per gessatura (max. 30 gg per sinistro)	10,00
Spese odontoiatriche da infortunio	500,00
Spese per rottura lenti ed occhiali	250,00

La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART. 15

Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato – che comportino o meno compresenza di personale comunale operativo – dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per ciò che attiene alla sicurezza quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
 - Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
 - Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'aggiudicatario abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di

- protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci.
- Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste.
 - Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti;
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
 - incidenti ed infortuni occorsi agli utenti, anche di lieve entità, verificatisi nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente.
8. Nell'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attenendosi alle istruzioni di utilizzo del costruttore.
9. L'appaltatore si impegna ad evitare l'uso di prodotti dannosi per la salute, con particolare riferimento a quelli etichettati con le seguenti sigle: R40-R45-R46-R47-R49-R61-R63-R64-R39-R42-R43-R48-R60-R62. Ha inoltre l'obbligo di allegare al proprio piano della sicurezza le schede dei prodotti che intende utilizzare.
10. L'organizzazione e la gestione dell'emergenza nelle strutture sedi delle attività oggetto dell'appalto - ed in particolare in quelle dove non è prevista compresenza di personale comunale operativo - è a carico dell'appaltatore; a tale scopo – come predetto – la Stazione Appaltante fornirà all'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, copia dei piani e delle procedure di emergenza in essere presso le suddette strutture.
11. Nell'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART.16 **Penalità**

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.
2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: € 250,00.- per addetto al giorno;

- ritardo nell'orario di entrata in servizio di un operatore: € 100,00.- per ogni inadempienza;
 - abbandono temporaneo del servizio: € 500,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dai singoli profili professionali, entro il termine perentorio di 10 giorni: € 200,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
 4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
 5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
 6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore

ART. 17

Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'appaltatore via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.
3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
4. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.

ART. 18

Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 19

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al

presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 20

Trattamento dei dati

1. L'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 21

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 22

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 23

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 24

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del servizio verrà erogato tramite rate mensili posticipate pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale dietro presentazione di regolare documentazione contabile.
2. Il corrispettivo per gli oneri della sicurezza interferenziali verrà pagato in parti uguali da fatturarsi l'una all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e l'altra all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport- Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

4. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 25

Norma finale

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 27/07/2018 13:50:29

IMPRONTA: 3D55A6C06522C6CD6EB5179B883010DA695935F172115324DD0D0D2FCE5DC185
695935F172115324DD0D0D2FCE5DC185944BF419BD7834DD040FCE600EEF5F76
944BF419BD7834DD040FCE600EEF5F7610321D1273EE20F4E116F882F3FC404C
10321D1273EE20F4E116F882F3FC404CF66903AE924C915F53D4C92D0B67CA8E